



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 8

SEDUTA DEL 28.05.2015

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17.30**, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 consiglieri, come segue:

1 - DAVID SAISI	Presente	10 - MARIA STELLA ADAMI	Presente
2 - DINO PONZIANI	Assente	11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI	Presente
3 - MAURIZIO BACCHINI	Presente	12 - MAURO POLI	Presente
4 - LARA BARBI	Presente	13 - DANIELE VENTURINI	Presente
5 - ANNA LORENZI	Presente		
6 - MARIA PAOLA SIMI	Presente		
7 - SILVIA SIMONINI	Assente		
8 - RICCARDO RIGALI	Presente		
9 - ELEONORA VANNUCCI	Presente		

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Raffaella Rossi e Serena Da Prato.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore finanziario, procede al suo esame;
- si da atto che i presenti sono n. 12, essendo entrato, dopo l'appello, il consigliere Dino Ponziani;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014) che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 31 marzo 2015.
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015) che dispone l'ulteriore differimento del termine al 31 maggio 2015.
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015) con il quale, da ultimo, il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 viene ulteriormente differito al 30 luglio 2015.
- Visti:
 - l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'I.M.U.;
 - l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all'applicazione dell'I.M.U.;

- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'I.M.U., introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
- l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'I.M.U. è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
- l'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), con le modifiche introdotte dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti TASI e TARI, ed ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina delle componenti IMU;
- il comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come integrato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che stabilisce: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011”.

- l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80.

- Preso atto:

- che dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani

iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato.

- Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
- l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'I.M.U. di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 non si applichi alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- visto il regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

- visto il vigente Regolamento di contabilità;

- dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

- 1) DI CONFERMARE le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. relativa all'anno 2015 come segue:

1)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC)</p>	ESENTE
2)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</p> <p>Detrazione</p>	<p>4,00 ‰</p> <p>200,00</p>
3)	AREE EDIFICABILI	10,60 ‰
4)	<p>ALTRI FABBRICATI</p> <p>Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue:</p> <p>Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰</p> <p>Quota di competenza del Comune 1,90 ‰</p>	<p>9,50 ‰</p>
5)	<p>FABBRICATI IN COMODATO D'USO GRATUITO</p> <p>La categoria riguarda: solo parenti di primo grado (genitori-figli) con contratto di comodato d'uso regolarmente registrato, a condizione che l'immobile costituisca l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito. L'agevolazione non ha effetto retroattivo, per cui ha efficacia soltanto dalla data di registrazione del comodato d'uso gratuito.</p> <p>Detrazione di imposta – non prevista</p>	<p>4,00 ‰</p> <p>0</p>
6)	FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 2) DI CONFERMARE, per l'anno 2015, le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U.:
 - unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 3) DI PRENDERE ATTO dell'ulteriore assimilazione all'abitazione principale stabilita dalla legge ai fini dell'I.M.U. che comporta comunque un obbligo dichiarativo dal parte del contribuente:
 - unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014.
- 4) DI DARE ATTO che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione delle recenti modifiche legislative, devono intendersi disapplicate.
- 5) DI RICHIAMARE per quanto concerne le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno di riferimento quanto disposto dal regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
- 6) DI DARE ATTO, a norma dell'art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 7) DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014.
- 8) DI DARE ATTO che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Manuela Torelli e che alla stessa sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.

9) DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

10)DI DARE ATTO che le aliquote IMU approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 12 presenti, n. 8 votanti e n.4 astenuti (Maria Stella Adami, Antonella Pellegrinotti, Mauro Poli, Daniele Venturini)

n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese.

Il presidente, ne fa analoga proclamazione;

**COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, li 26.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Torelli

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, li 26.05.2015

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Manuela Torelli

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Lì,.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal al

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....